



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

AREA II bis – Consultazioni elettorali

Milano, *data del protocollo*

Trasmissione via pec

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia di Milano
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari straordinari per la gestione del
Comune di **SEDRIANO**

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

OGGETTO: Quote di genere nella formazione delle liste dei candidati nelle elezioni comunali a norma dell'articolo 2 della legge n. 215/12. Ordine del giorno n. 9/02486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014. Nuove modalità di arrotondamento del numero minimo di candidati del genere meno rappresentato.

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza in materia per comunicare che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha reso noto che, nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/2486-AR/5) che lo impegna testualmente a “modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n. 30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico”.

Atteso che l'intento espresso è quello di favorire il sesso meno rappresentato, il suddetto arrotondamento all'unità superiore ovviamente riguarda, anche in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero minimo (come noto, un terzo) dei candidati del genere meno numeroso in ciascuna lista nelle elezioni dei comuni con almeno 5.000 abitanti: ad esempio, in una lista composta da dieci candidati, il terzo di candidati è pari a 3,33, che deve, ora, arrotondarsi all'unità superiore, cioè a 4; conseguentemente, i due terzi (numero massimo di candidati del medesimo sesso) risultano, nella suddetta lista di dieci candidati, pari a sei.

Tali diverse modalità di arrotondamento del calcolo della necessaria rappresentanza di genere trovano applicazione sia nei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, sia in quelli superiori ai 15.000 abitanti, permanendo ovviamente le rispettive modalità di ripristino del rapporto tra i



PREFETTURA
Ufficio territoriale del Governo di Milano
Ufficio Elettorale

generi in lista, di competenza delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, previste dalla legge n. 215/12 e già illustrate nella suddetta circolare n. 30/2013.

Conformemente a quanto qui illustrato, il Ministero dell'Interno ha provveduto a modificare le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali, pubblicate sul sito del suddetto Dicastero.

Si invitano i Sigg.ri Sindaci e Commissari Straordinari a dare notizia del contenuto della presente circolare agli ufficiali elettorali dei Comuni ed alle forze politiche locali, relativamente ai profili di rispettiva competenza o interesse.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Vice Prefetto
(Cirelli)

GT